

Ad integrazione delle indicazioni rese disponibili con il bando di cui alla D.D. 625 del 20 luglio 2023, di seguito si forniscono alcune istruzioni supplementari derivate delle Istruzioni operative AGEA n. 79, pervenute in data 31 luglio 2023.

- Si rammenta che sono escluse dal beneficio le aziende apistiche le cui produzioni sono destinate esclusivamente all'autoconsumo, come registrato in BDA.
- I documenti di spesa devono riportare la dicitura "Reg UE n.2021/2115 – anno XXXX CUP_____". Nel caso di spese sostenute sino alla finanziabilità della domanda potrà essere riportata o la dicitura Reg (UE) n. 2021/2115 – anno XXXX CUP MASTER_____
- Gli importi delle spese complessivamente sostenute e documentate siano al netto dell'I.V.A., ad eccezione per i soggetti con **IVA non recuperabile** quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, in quanto non soggetti passivi d'imposta ovvero prestatori di servizi esclusivamente esenti iva. **Non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari etc.;**
- Il fascicolo su SIAN deve essere mantenuto attivo come previsto dal DM 1° marzo 2021 n.99707, che stabilisce che il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
- Per intervento B: i tre preventivi devono essere confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto (utilizzare MODELLO DI RELAZIONE TECNICA) in cui è indicata la scelta effettuata. I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro e essere completi di **timbro e firma del fornitore, riportanti la data di formulazione e il periodo di validità.**
- È consentito il **cambio di fornitore**, a parità di fornitura (ovvero quando marca e modello sono i medesimi dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di aiuto) senza che ciò costituisca variante alla domanda originaria nel caso in cui: • determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale; • è determinato da cause non imputabili dal beneficiario. In tal caso dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale. In ogni caso se il cambio di fornitore comporta un prezzo superiore a quanto originariamente ammesso, sarà riconosciuta solo la spesa già approvata. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento saldo il nuovo preventivo di spesa con adeguata motivazione.

Per la visione del documento integrale si rimanda alle Istruzioni Operative AGEA n. 79 del 31 luglio 2023 al seguente link:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-79-del-31-luglio-2023>